Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 01 DEL 09 GENNAIO 2019

Oggetto: Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante della cartografia del PAI relativa al Comune di San Giuliano Terme (PI), ricadente nel bacino del fiume Arno e nel bacino del fiume Serchio. Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) – Articolo 27 delle norme di attuazione "Adeguamento degli strumenti di governo del territorio". Approvazione modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante relative alla parte di territorio comunale ricadente nel bacino idrografico del fiume Arno.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono*

individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. (...)";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui "*il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino id cui alla legge 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art.63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

VISTO il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico, approvato con d.p.c.m. 6 maggio 2005 (di seguito PAI Arno);

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE

VISTI, in particolare, gli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI Arno nonché l'Allegato n. 2 alle medesime norme contenente *"Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche"*;

VISTO, altresì, il Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (di seguito anche PAI Serchio), approvato con delibera del C.R. della Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005, come modificato con il *"Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. Primo Aggiornamento"*, approvato con d.p.c.m. 26 luglio 2013;

VISTO l'art. 40 delle norme di PAI Serchio, recante *"Procedura di modifica ed integrazione del Piano"* che consente correzioni e integrazioni al Piano da approvare con decreto del Segretario Generale nei casi di *".... evidenti errori cartografici"* ed *"in seguito a nuovi e più approfonditi studi circa le pericolosità delle aree (...)"*;

VISTO, inoltre, il *"Progetto di Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio. Secondo Aggiornamento"* adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio n. 180 del 17 dicembre 2015, che costituisce progetto di variante al vigente P.A.I. che non ha, comunque, interessato le aree del Comune di San Giuliano Terme ricadenti nel bacino del fiume Serchio;

DATO ATTO che il territorio del Comune di San Giuliano Terme ricade in parte nel bacino idrografico del fiume Arno e in parte in quello del fiume Serchio;

VISTA, quindi, la prima nota inviata dal comune di San Giuliano Terme n. 7634 del 21.02.2018, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 1327 del 22.02.2018, con la quale è stato trasmesso l'approfondimento del quadro conoscitivo relativamente al territorio del comune di San Giuliano ricadente nel bacino del fiume Serchio per gli aspetti geologico-geomorfologici, finalizzato alla modifica e integrazione della perimetrazione della pericolosità ai fini dell'adeguamento al PAI Serchio, ai sensi degli articoli 40 e 44 delle norme di Piano;

DATO ATTO che le modifiche proposte dal Comune di San Giuliano Terme nella succitata nota risultavano *"di esigue dimensioni, impercettibili alla scala del PAI del bacino del Serchio"* e quindi non riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 40 delle norme di Piano, trattandosi piuttosto di incongruenze rilevate dal Comune e imputabili non tanto ad errori cartografici di perimetrazione e/o di attribuzione di pericolosità quanto piuttosto a differenze derivate dalle diverse basi topografiche utilizzate per l'esecuzione e la restituzione dei rilievi;

VISTA quindi la nota prot. n. 4149 del 1 giugno 2018 dell'Autorità di bacino con cui si comunicava al Comune di San Giuliano Terme, per quanto sopra premesso, di non poter

accogliere le modifiche cartografiche proposte relativamente al territorio comunale ricadente nel bacino del fiume Serchio, riservandosi comunque di procedere ad un ulteriore approfondimento in fase di revisione e aggiornamento complessivo del PAI Serchio e rappresentando, al contempo, che sarebbero stati condotti sopralluoghi e approfondimenti specifici, relativi alla segnalazione della frana in Via Fattori - località Ripafratta per la corretta definizione del perimetro di frana, al fine del suo inserimento nella cartografia di Piano;

VISTA l'ulteriore nota n. 20148 del 23.05.2018 inviata dal Comune di San Giuliano Terme e la documentazione ad essa allegata, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 3809 del 23.05.2018, con la quale è stato trasmesso l'approfondimento del quadro conoscitivo, relativamente al territorio del comune ricadente nel bacino idrografico del fiume Arno, per gli aspetti geologico-geomorfologici, finalizzato alla modifica ed integrazione della perimetrazione della pericolosità ai fini dell'adeguamento al PAI Arno, ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione;

VISTO che lo stato di dissesto geomorfologico descritto nella documentazione trasmessa è stato verificato tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino, facendo riferimento anche ai sopralluoghi effettuati per procedimenti diversi dal presente, allo scopo di accertare la corretta applicazione dei criteri di cui all'Allegato 2 delle norme del PAI Arno;

CONSIDERATO che, in base ai risultati degli approfondimenti compiuti, l'Autorità di bacino ha elaborato ed aggiornato per il territorio comunale la banca dati dell'Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia (IFFI) del bacino del fiume Arno, derivando quindi la perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana del PAI Arno, che viene rappresentata alla scala di dettaglio (1:10.000) e alla scala di sintesi (1:25.000), in base alla tipologia di dissesto gravitativo riscontrata, allo stato di attività e alle aree potenzialmente interessate dall'evoluzione nel tempo del dissesto stesso;

CONSIDERATO che i limiti della revisione cartografica sono stati definiti in coerenza ai dati disponibili e a quanto rilevato dai tecnici di questa Autorità e che la definizione delle pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana secondo i criteri del PAI Arno è stata correttamente applicata e risulta coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'Allegato n. 2;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica ed integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana formulata dall'Autorità di bacino relativa al solo territorio comunale di San Giuliano Terme ricadente nel bacino idrografico del fiume Arno;

CONSIDERATO , altresì, che per ciò che concerne la parte del territorio ricadente nel bacino idrografico del fiume Arno interessato da pericolosità non oggetto degli studi sopra richiamati, è confermata la validità del quadro conoscitivo del PAI Arno e restano pertanto ferme le perimetrazioni della vigente banca dati geografica, per quanto riguarda le aree PF1 e PF2 definite alla scala di sintesi (1:25.000);

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, recante "*Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale*" ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6 del medesimo;

CONSIDERATO che il PAI Arno è stato formato, in originale, come documento informatico archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

CONSIDERATO che, in base all'istruttoria condotta dall'Autorità di bacino sussistono le condizioni per procedere all'aggiornamento ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme del PAI Arno e quindi alla modifica ed integrazione delle aree a pericolosità geomorfologica e da frana, così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2504;

RITENUTO, infine, necessario e opportuno evidenziare che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'*iter* di approvazione degli strumenti di governo del territorio, dovrà essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi delle norme di PAI e che le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante interessano, per il momento, esclusivamente la parte di territorio comunale del comune di San Giuliano Terme ricadente nel bacino idrografico del fiume Arno;

CONSIDERATO inoltre che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alla specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

ARTICOLO 1 - Per la parte di territorio del comune di San Giuliano Terme ricadente nel bacino idrografico del fiume Arno, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 27 comma 4 delle norme di attuazione del PAI Arno, il perimetro delle aree a pericolosità geomorfologica e da frana della cartografia del PAI è modificato, per le motivazioni riportate nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2504.

ARTICOLO 2 - Il Comune di San Giuliano Terme, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni ulteriore proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità della cartografia del PAI di cui all'articolo 1 del presente atto, anche eventualmente intervenuta nell'*iter* di approvazione dello strumento di governo del territorio, deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino.

ARTICOLO 3 - Per la parte di territorio del comune di San Giuliano Terme ricadente nel bacino idrografico del fiume Serchio, si rinvia a quanto indicato nella nota prot. n. 4149 del 1 giugno 2018 trasmessa dall'Autorità al comune e richiamata nelle premesse.

ARTICOLO 4 - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al Comune di San Giuliano Terme.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE